



COMUNE DI SANT'ANTIMO
Provincia di Napoli
Segreteria Generale

Tel 081.8329501 / 2 - Fax 081.8337110

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 28.06.2011

OGGETTO: Approvazione Regolamento Cimiteriale

L'anno duemilaundici e questo giorno ventotto del mese di giugno alle ore 18,00 nell'aula delle consuete adunanze presso la S.M. Giovanni XXIII, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 20.06.2011 prot. 18759 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e pubblica, di 1^ convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Di Lorenzo Francesco.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, al momento della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, n. 22 e assenti n. 9 sebbene invitati, come segue:

n. ord	Cognome e nome	pre-senti	as-senti	N. Ord	Cognome e Nome	pre-senti	As-senti
1	PIEMONTE FRANCESCO	X		17	PETITO SANTO		X
2	CEPARANO CARLO		X	18	MAZZEO FRANCESCO		X
3	MARINIELLO IMMACOLATA		X	19	PEDATA FERDINANDO 1958		X
4	DI LORENZO FRANCESCO	X		20	PEDATA MICHELE	X	
5	GUISCARDO DOMENICO	X		21	RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO		X
6	FERRIERO LEOPOLDO		X	22	CHIARIELLO SANTO	X	
7	DI SPIRITO FRANCESCO	X		23	FERRARA ANTONIO	X	
8	DI DONATO RAFFAELE	X		24	ANGELINO MASSIMILIANO	X	
9	PUCA RAFFAELE	X		25	DI LORENZO LUIGI	X	
10	PETRONE GAETANO	X		26	FLAGIELLO FRANCESCO	X	
11	GRAPPA RAFFAELE	X		27	VERRONE MARIO	X	
12	ESEMPIO FRANCESCO		X	28	GUARINO FRANCESCO	X	
13	DI SPIRITO ANTIMO	X		29	MARONE RAFFALE	X	
14	MORLANDO FRANCESCO		X	30	DI GIUSEPPE PASQUALE	X	
15	PEDATA FERDINANDO 1965	X		31	GIACCIO GIOVANNI	X	
16	CAPPUCCIO NELLO	X					

Assiste il Vice-Segretario Comunale Dott.ssa Teresa Petito incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

O M I S S I S

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali.

IL SINDACO

Premesso:

Che il vigente Regolamento Comunale per i servizi Funebri e Cimiteriali è stato approvato con Delibera Commissariale nr.399 del 21/09/1968;

Che con delibera di Giunta Municipale nr.4 del 28/01/2008 sono stati approvati i criteri per l'adeguamento delle tariffe cimiteriali inerenti alcuni servizi annessi all'interno del Cimitero Comunale.

Che in virtù della esponenziale crescita della cittadinanza, il locale Cimitero Comunale, è stato ampliato di superficie, nel tempo sono state realizzate alcune opere: una Nuova Cappella Cimiteriale per la capienza di 1.200 loculi, numerosi loculi lungo il muro perimetrale, nonché l'uso di nuove zone per le inumazioni;

Che per una maggiore rispondenza alle esigenze della popolazione, nonché, garantire l'efficienza dei servizi cimiteriali, occorre disciplinare i servizi con un nuovo regolamento Comunale in attuazione delle nuove normative in materia;

Che la 2^a commissione consiliare di questa Amministrazione, ha elaborato un nuovo Regolamento Comunale dei Servizi Funebri e Cimiteriali;

Che il nuovo regolamento Comunale fa riferimento alle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, al D.P.R. 10/09/1990 nr.285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" (di seguito denominato Regolamento di Polizia Mortuaria) e alla Legge Regionale nr.12 del 24/11/2001;

Che il nuovo regolamento Comunale dei Servizi Funebri e Cimiteriali è composto da **80 articoli**;

Che il predetto Regolamento, è stato più volte rettificato ed integrato secondo le osservazioni della Consulta Regionale;

Che in osservanza dell'art. 5 della L.R. n. 20/2006 il regolamento Comunale dei Servizi Funebri e Cimiteriali, così integrato e rettificato secondo le osservazioni della Consulta Regionale, in data 05.05.2011 con prot. n. 13743 è stato inviato alla Regione Campania e precisamente al presidente della Consulta Regionale per esprimere il propedeutico parere;

Considerato che il nuovo Regolamento Comunale dei Servizi Funebri e Cimiteriali è conforme alle norme di legge e rispondente alle esigenze locali;

Viste le disposizioni di cui al Tit. VI del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/1934;

Visto il D.P.R. 10/09/1990 nr.285 "Approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria;

Vista la Legge Regionale nr.12 del 24/11/2001;

PROPONE

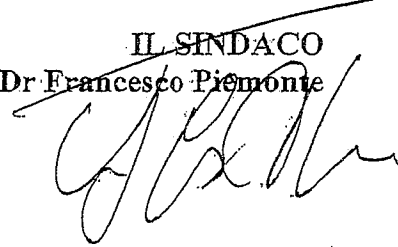
Per i motivi esposti in premessa e che di seguito s'intendono riportati;

di approvare il nuovo Regolamento Comunale dei Servizi Funebri e Cimiteriali composto da 80 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

Di sostituire con il presente Regolamento quello precedente adottato con delibera Commissariale nr. 399 del 21/09/1968;

Di riportare il presente atto nuovamente alla decisione del C.C. in caso di ulteriori modifiche od osservazioni che dovessero essere sollevate dalla Consulta Regionale.

IL SINDACO
Dr. Francesco Piemonte



IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento l'Assessore Castiglione;

Prende la parola il Consigliere Giaccio che chiede la modifica all'art. 22 sostituendo la parola "ASL NAPOLI 3" con ASL NAPOLI NORD 2;

Il Presidente mette a votazione il 4° punto all'O.d.G.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Sindaco allegata alla presente;

Uditi gli interventi integralmente riportati nell'allegata registrazione;

Presenti 22 assenti 9;

Favorevoli 21 Astenuti 1 (Marone)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione a firma del Sindaco che allegata alla presente forma parte integrante e sostanziale del presente atto, la modifica proposta dal Consigliere Giaccio di sostituire nel Regolamento la parola "ASL NAPOLI 3" con la parola "ASL NAPOLI NORD 2"



COMUNE DI SANT'ANTIMO

(Provincia di Napoli)

4° Settore

Servizio Igiene Sanita' e Cimitero
Tel 081/8329404 - fax 081/8329414

Prot. 18962.....

li.....21.06.2011.....

~~Al Presidente del Consiglio~~

p. e All'ass.re Igiene e Sanità

" Al Segretario Com:le

" ~~Al Sindaco~~

" Al dir. IV Settore

SEDE

Oggetto: Regolamento Comunale Dei Servizi Funebri e Cimiteriali – Parere Tecnico-

Il regolamento dei servizi funebri e cimiteriali che si allega alla presente, è stato reso necessario ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale n. 12 del 24.11.2001. Lo stesso è stato elaborato dalla commissione consiliare "Igiene e Sanità" che ha peraltro provveduto a modificarlo ed integrarlo più volte a seguito delle continue osservazioni sollevate dalla Consulta Regionale nelle sedute del 06.07.2009, 26.01.2010, 23.02.2011.

Il testo proposto è stato inviato alla Giunta Regionale della Campania -Assistenza Sanitaria- in data 05.05.2011 per il propedeutico parere della Consulta Regionale, istituita a tal proposito ai sensi dell'art.3 della L.R.12/2001.

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al proposto regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali che osserva quanto disposto al titolo VI del T.U. delle leggi Sanitarie del 27.07.1934, rispetta il D.P.R. 10.09.1990 n. 285 ed è in applicazione alla Legge Regionale n.12 del 24.11.2001. Si ritiene, ad ogni modo, che il presente regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali venga sottoposto anche in 2° lettura alla decisione del Consiglio Comunale per l'approvazione di ulteriori modifiche ed osservazioni che dovessero essere sollevate dalla Consulta Regionale per il definitivo e propedeutico parere.



Il responsabile del servizio
geom. Giovanni Pedata



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Provincia di Napoli

4° Settore

Servizio Igiene Sanità e Cimitero

Tel. 081/8329404 -Fax 081/8329414

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Adottato dal Consiglio Comunale con atto n.del

in vigore dal giorno.....

INDICE

TITOLO I: Disposizioni preliminari

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Cimitero Comunale
- Art. 4 Piano Regolatore Cimiteriale
- Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento

TITOLO II: Trasporti Funebri

- Art. 6 Definizione di trasporto funebre
- Art. 7 Tipologia dei trasporti funebri
- Art. 8 Trasporti funebri di competenza del Comune
- Art. 9 Trasporti funebri a pagamento
- Art. 10 Trasporti di resti mortali, parti anatomiche riconoscibili e prodotti abortivi
- Art. 11 Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei
- Art. 12 Orario dei trasporti funebri e dei funerali
- Art. 13 Esercizio del trasporto funebre
- Art. 14 Svolgimento dell'attività di trasporto funebre a pagamento
- Art. 15 Requisiti delle imprese per svolgere attività di trasporto funebre a pagamento
- Art. 16 Dotazione organica e di mezzi
- Art. 17 Autorizzazione al singolo trasporto funebre
- Art. 18 Autofunebre
- Art. 19 Disposizioni sul percorso degli automezzi e dei cortei funebri
- Art. 20 Diritto fisso
- Art. 21 Tariffa del trasporto funebre a pagamento effettuato dal Comune
- Art. 22 Vigilanza e controllo

TITOLO III: Custodia e gestione del cimitero

Art. 23 Servizio di custodia

Art. 24 Operazioni cimiteriali e attività amministrative

Art. 25 Registro delle sepolture

Art. 26 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 27 Anagrafe e catasto cimiteriale

Art. 28 Scadenzario delle concessioni

Art. 29 Diritto di sepoltura

Art. 30 Tipologie di sepoltura

Art. 31 Tumulazioni provvisorie

Art. 32 Cremazione

Art. 33 Esumazioni

Art. 34 Estumulazioni

Art. 35 Sepolture in scadenza

Art. 36 Traslazioni

Art. 37 Operazioni cimiteriali gratuite

Art. 38 Orario di apertura del Cimitero e degli Uffici

Art. 39 Pulizia del Cimitero e cura del verde cimiteriale

Art. 40 Manutenzione degli impianti cimiteriali

Art. 41 Servizio di luci votive

Art. 42 Disciplina dell'ingresso nel Cimitero

Art. 43 Divieti di atti e comportamenti

Art. 44 Cerimonie e riti religiosi

Art. 45 Circolazione di veicoli

TITOLO IV: Concessioni Cimiteriali

Art. 46 Sepolture private

Art. 47 Diritto d'uso nelle sepolture private

Art. 48 Modalità di assegnazione delle concessioni

Art. 49 Concessione per sepoltura privata individuale

Art. 50 Durata delle concessioni

Art. 51 Subentro nella titolarità di una concessione

Art. 52 Rinuncia a concessione cimiteriale e relativi rimborsi

Art. 53 Decadenza di concessione cimiteriale

Art. 54 Revoca di concessione cimiteriale

Art. 55 Estinzione di concessione cimiteriale

Art. 56 Revisione delle concessioni di posti salma rilasciate fino al 31.12.1995

Art. 57 Progettazione e costruzione di sepolture private

Art. 58 Manutenzione di sepolture private

TITOLO V: Ornamentazione delle tombe

Art. 59 Ornamentazione di tombe in campo di inumazione

Art. 60 Ornamentazione di loculi in colombaro o cappella comunale

Art. 61 Ornamentazione di tombe private nel campo, in edicole e cappelle di famiglia

Art. 62 Commissione Tecnico-Artistica Cimiteriale

TITOLO VI: Ditte private e Imprese di pompe funebri

Art. 63 Autorizzazioni per lavori di imprese private

Art. 64 Prescrizioni e modalità da seguire nell'esecuzione dei lavori privati

Art. 65 Sospensione dei lavori privati

Art. 66 Vigilanza su lavori privati

Art. 67 Funzioni delle Imprese di pompe funebri

Art. 68 Imprese di pompe funebri: divieti

TITOLO VII: DISPOSIZIONI varie, transitorie e finali

Art 69 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Art. 70 Responsabilità all'interno del Cimitero

Art. 71 Sanzioni

Art. 72 Cautele

Art. 73 Obblighi e divieti per il personale addetto ai Servizi Cimiteriali

Art. 74 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 75 Concessioni pregresse

Art. 76 Aggiornamento dell'archivio dei titolari di concessione cimiteriale

Art. 77 Pubblicità del presente Regolamento

Art. 78 Abrogazione per effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento

Art.79 Disposizioni transitorie e finali

Art.80 Dispersione delle ceneri

TITOLO I: Disposizioni preliminari

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Tit. VI del TU. delle Leggi Sanitarie 27/7/34, al D.P.R. 10/9/90 n. 285" Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" (di seguito denominato Regolamento di Polizia Mortuaria), alla Legge Regionale n° 12 del 24/11/2001 disciplina in ambito comunale tutti i servizi connessi con la cessazione della vita dei cittadini e dunque le attività di polizia mortuaria, dei trasporti funebri, di costruzione, ristrutturazione, manutenzione, gestione e custodia del Cimitero, di luci votive, di concessione di aree e manufatti destinati alle sepolture, di lavori privati nei cimiteri, delle imprese di pompe funebri. Per gli aspetti non considerati espressamente si rinvia alla succitata normativa.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente modificate in sintonia con eventuali variazioni che intervengano nelle normative nazionali e regionali alle quali le stesse si richiamano.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi di cui all'art. 1, sia singolarmente che globalmente individuati, possono essere gestiti attraverso una delle forme previste dagli art. 112 e ss. del D.L.vo n° 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a mezzo del Servizio di Igiene Pubblica della competente A.S.L. ove previsto dalla legge.
3. In caso di servizi gestiti in economia, le funzioni e la relativa organizzazione sono determinate, per le integrazioni necessarie alla presente normativa, con i vigenti Regolamenti Comunali di Organizzazione, dei Contratti e di Contabilità.
4. Per i servizi gestiti nelle altre forme, le funzioni e la relativa organizzazione sono

stabilite dagli statuti, dai regolamenti e dai contratti di servizio, dai capitolati speciali e dalle condizioni di concessione.

5. I servizi in questione, quando gestiti in economia, sono di competenza degli Uffici individuati nel Regolamento di Organizzazione; nel caso di gestione degli stessi in altra forma, gli Enti gestori rispondono del loro operato all'Amministrazione Comunale per il tramite dei citati uffici.

6. Per quanto riguarda la fissazione delle tariffe per tutti i servizi di cui al presente regolamento e la decisione in ordine alla realizzazione di nuovi cimiteri, alla soppressione, alla modificazione o ampliamento di quelli esistenti, sia nella ricettività che nelle strutture o impianti di servizio, sono comunque competenti gli Organi di Governo del Comune su proposta degli Uffici individuati secondo il Regolamento di Organizzazione.

7. Nell'ambito dei principi fondamentali individuati con il presente Regolamento, la Giunta Comunale definisce, ove occorra, criteri applicativi e modalità per lo svolgimento dei servizi funebri e cimiteriali.

Art. 3 Cimitero Comunale

1. Il Cimitero cui si riferisce il presente regolamento è quello esistente e precisamente:
ubicato nel Viale del Riposo;
nonché quelli di eventuale futura edificazione.
2. I progetti di ampliamento del Cimitero esistente di variazione della loro ricettività, nonché quelli relativi a nuove edificazioni, debbono essere conformi al Piano regolatore del cimitero comunale di cui al successivo art. 4.

Art. 4 Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta il Piano Regolatore Cimiteriale, come prescritto dall'art. 54 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, che deve prevedere le eventuali necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti

servizi dell' A.S.L.

3. Nella elaborazione del piano si deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e competenti in materia;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica, registrata nel tempo, delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, in relazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.

4. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua in ogni Cimitero spazi o zone costituite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe e cappelle di famiglia o cappelle comunali);
- e) cellette ossario e per urne cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune;
- h) locali per servizi speciali (camera di osservazione, camera mortuaria, obitorio, camera autoptica, impianto per la cremazione delle salme, eventuale struttura per il commiato).

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

6. Campi per la costruzione di monumenti funerari ai personaggi illustri della cittadina.

7. Il piano regolatore cimiteriale deve essere redatto anche osservando quanto

richiesto dall'art. 9 secondo i commi 5, 6, 7, 8 della Legge della regione Campania 12/2001.

Art.5

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 7;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
 - e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 9 comma 2;
 - f) ABROGATO (l'inumazione in campo comune);
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa , sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 8.
 - ii)
3. Tutti gli altri servizi sono soggetti al pagamento di apposite tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale in conformità alla disciplina generale delle tariffe, approvata dal Consiglio Comunale. E' facoltà della Giunta deliberare annualmente l'istituzione di una tariffa in misura fissa per ciascun loculo cimiteriale, il cui ricavato finanzia gli interventi di spesa per la manutenzione del cimitero.

TITOLO II: Trasporti Funebri

Art. 6

Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di salma o di cadavere che interviene fra il momento del decesso o del rinvenimento ed il momento della consegna al Cimitero, attuato mediante utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Costituisce pure trasporto funebre la traslazione di salma da un Cimitero ad un altro si rimanda all'art. 32 del Testo D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale disciplinato dal Regolamento nazionale di polizia mortuaria, dalle altre norme vigenti in materia nonché dal presente Regolamento.

Art. 7

Tipologia dei trasporti funebri

1. Il servizio di trasporto funebre si articola nelle seguenti tipologie:
 - a) trasporto funebre a pagamento (art. 16, comma 1, lett. a) del D.P.R. 285/1990).
Sussiste quando vengano richiesti servizi o trattamenti speciali così come definiti al successivo art. 9 e viene esercitato in regime di libera concorrenza dai soggetti indicati allo stesso articolo, sulla base dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15 del presente Regolamento.
 - b) trasporto al luogo di sepoltura di salme per le quali nessuno chieda servizi o trattamenti speciali (art. 16, comma 1, lett. b) del D.P.R. 285/1990). E' a carico del Comune;
 - c) trasporto delle salme a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e, sempre che non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, delle salme di persone decedute in abitazioni dichiarate inadatte o in seguito a qualsiasi incidente- in luogo

pubblico o prive di assistenza medica e di persone ignote. Si effettua dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio ed a strutture sanitarie per accertamenti medico-legali o al Cimitero. Questo tipo di trasporto si esegue a cura del Comune in carro chiuso (art. 19, comma 1, D.P.R. n° 285/90). Tale tipo di trasporto viene previsto quale prestazione obbligatoria del Comune ai sensi della legge Regionale nr. 12 del 24/11/2001.

- d) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite costituite a tale fine e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme e di propri soci o mezzi propri osservando le disposizioni d'ordine generale in materia.

Art. 8

Trasporti funebri di competenza del Comune

1. Sono di competenza del Comune i trasporti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 7 ed inoltre i trasporti di salme che siano state oggetto di attività di studio e di ricerca al fine della loro riconsegna (art. 35, 2° comma D.P.R. no 285/90).
2. Il trasporto funebre delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose verrà fornito gratuitamente dal Comune -al pari del feretro, del servizio di vestizione, del deposito della salma e della sepoltura per inumazione- previo conforme parere dei Servizi Sociali. Questi ultimi provvederanno altresì, per le persone in carico o in esito agli accertamenti espletati, all'eventuale recupero dei costi sostenuti nei confronti degli obbligati. Pure gratuito, salvo recupero, sarà il trasporto funebre delle salme di persone sole per le quali nessuno risulti tenuto a provvedere e di quelle rimaste ignote.

Art. 9

Trasporti funebri a pagamento

1. I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale, e pertanto quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri, sono effettuati da Imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento. Il Comune, in base alle vigenti norme, ha facoltà di svolgere direttamente o a mezzo

terzi, questa stessa attività.

2. Il servizio o il trattamento speciale ricorre in presenza di almeno uno dei seguenti casi:

a) trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali o di addobbi di altro genere di indicazioni recanti il nome del defunto;

b) sosta del corteo, per lo svolgimento di cerimonie religiose o di altro genere, lungo il percorso verso il luogo di sepoltura;

c) sepoltura diversa dal campo di inumazione;

d) traslazione di salma esumata o estumulata da un cimitero ad un altro per nuova sepoltura.

Art. 10

Trasporti di resti mortali, parti anatomiche riconoscibili e prodotti abortivi

1. Il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dall'art. 3, 10 comma lett. a) del D.P.R. no 254 del 15/07/2003, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, in accordo con l'art. 36 comma 1 del D.P.R. 285/90.

2. Il trasporto di parti anatomiche riconoscibili e di prodotti abortivi, come definiti dall'art. 3, 10 comma lett. a) del D.P.R. no 254 del 15/07/2003, deve avvenire previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile Servizi Cimiteriali, dentro specifici contenitori mediante carro chiuso, tale da garantire un trasporto, anche plurimo, in condizioni di sicurezza sotto il profilo igienico-sanitario, secondo l'art. 36 comma 1 del D.P.R. no 285/90.

Art. 11

Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da

chiunque purché in possesso di autorizzazione rilasciata dal responsabile dei Servizi Cimiteriali, con obbligo di destinazione dell'urna o della cassetta in ossequio alle norme vigenti.

Art. 12

Orario dei trasporti funebri e dei funerali

1. I trasporti funebri relativi ai funerali aventi destinazione nel Cimitero Comunale sono effettuati nei giorni feriali, sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane, secondo disposizione del Sindaco.
2. La richiesta del trasporto funebre, indicante giorno, ora e destinazione dello stesso, è presentata da un familiare del defunto o da un'Impresa di Onoranze Funebri incaricata al centro unico di prenotazione dei funerali, attivo presso l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali ubicato al Cimitero Comunale. Lo svolgimento dei funerali avviene nelle fasce orarie allo scopo prestabilite. I richiedenti, comprese le Imprese di Onoranze Funebri, effettueranno opzione di scelta indicando la fascia oraria preferita tra quelle disponibili, nel rispetto di quanto previsto nella disposizione specifica..
3. Nei giorni festivi non possono essere effettuati trasporti funebri con destinazione verso altri cimiteri, salvo casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta da parte del Sindaco.
4. In caso di due o più giorni festivi consecutivi, i funerali ed i trasporti funebri si eseguono in quello determinato dal Sindaco. In tali occasioni, nel caso in cui la sepoltura, cui si darà corso nel primo giorno feriale utile, non dovesse aver luogo presso il Cimitero cittadino, ove è custodita temporaneamente la salma, il trasporto funebre interrotto verrà ripreso, a cura dell'Impresa, fino al Cimitero di destinazione.
5. La richiesta del trasporto funebre, avente per destinazione un Cimitero o altro luogo fuori del territorio comunale, è presentata al Sindaco che potrà rilasciare autorizzazione anche per un giorno festivo, allegando il certificato di morte e dell'ufficio sanitario.
6. Il trasporto funebre deve svolgersi lungo l'itinerario più breve o comunque seguendo quello che reca minor intralcio alla circolazione.
7. I trasporti relativi a salme decedute accidentalmente o rinvenute, a resti mortali e

ossa umane rinvenute, debbono avvenire -secondo le disposizioni della competente autorità- durante tutte le ventiquattro ore giornaliere feriali e festive.

Art. 13

Esercizio del trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, senza vincoli territoriali, da soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti di legge, riconosciuti come tali, così come indicato al successivo articolo 15.
2. Chiunque effettua il trasporto di cadavere assume la veste di incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima. All'atto della chiusura del feretro l'addetto al trasporto ne attesta la regolare esecuzione. Nel caso di rilascio di passaporto mortuario e di estradizione di salma, l'impresa, sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale nr. 12 del 24/11/2001, attesta la garanzia che il trasporto venga alle condizioni di cui all'ari. 30 del D.P.R. n° 285/90.
3. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 14

Svolgimento dell'attività di trasporto funebre a pagamento

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri devono essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di Agenzia di affari di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931, n° 773.
2. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo esclusivo o separato dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate dal sindaco tramite specifica autorizzazione come previsto dal D.P.R. 285/90.

Art. 15

Requisiti delle imprese per svolgere attività di trasporto funebre a pagamento

1. Le imprese che svolgono attività di trasporto funebre a pagamento nel territorio comunale, oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 14, sono tenute a dichiarare quanto segue:
 - a) di avere la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione ed il ricovero di almeno un carro funebre;
 - b) di disporre di personale in possesso delle qualifiche professionali stabilite dalla delibera di giunta della Regione Campania n.963 del 15/05/09;
 - c) di garantire che l'attività funebre venga svolta nel rispetto del D.L.vo n°81 del 09/04/2008 (Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro) e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di rispettare le indicazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi;
 - d) di garantire che il personale addetto ai trasporti funebri, sia esso dipendente dell'Impresa che svolge il servizio ovvero dell'Impresa di ciò commissionata, venga retribuito secondo quanto previsto al riguardo e sia in regola con le norme in materia previdenziale ed assicurativa;
 - e) di aver istruito il proprio personale affinché mantenga un comportamento confacente in ogni momento del funerale nei diversi luoghi dove si svolge;
 - f) il recapito della propria sede idonea alla trattazione degli affari sita nel Comune di Sant'Antimo
 - g) il nominativo del responsabile della conduzione dell'attività funebre che può coincidere col legale rappresentante dell' Impresa;
 - h) di avvalersi o meno della facoltà di fornire servizi per conto terzi ovvero di fare affidamento o meno in maniera continuativa nell'anno su mezzi di soggetti terzi dotati delle caratteristiche richieste anche con contratto di leasing o noleggio di lunga durata;
 - i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di interdizione, per quanto attinenti, contemplate dal D.L.vo 31/03/98, n° 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" per quanto attinenti.

Art. 16
Dotazione organica e di mezzi

1. Le imprese che effettuano trasporti funebri a pagamento, mediante la dichiarazione di cui all'articolo precedente, comunicano al Comune la disponibilità di una sufficiente dotazione sia di auto funebri idonee che di personale necroforo, comunque non inferiore a quattro unità, secondo la Delibera regionale n.963, per assicurare un regolare e decoroso disimpegno del servizio.
2. La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e gli strumenti adeguati per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme.
3. La dotazione di personale deve essere tale da garantire per ciascun servizio di movimentazione delle salme la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di sicurezza, in numero che dovrà essere definito nel documento di valutazione dei rischi adottato da ciascuna Impresa ai sensi del D.L.vo n°81 del 09/04/2008 (Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro) e sue successive integrazioni e modifiche. Il Comune si limita a prendere atto dell'esistenza del suddetto documento.
4. Allo scopo di mantenere inalterato il livello qualitativo dei servizi funebri già garantito dal Comune in regime di privativa, fino all'adozione del documento di cui al comma precedente, ogni servizio di trasporto funebre deve essere accompagnato da 4 necrofori di cui uno autista. In caso di contemporanea effettuazione di tre trasporti da parte della medesima Impresa, ciascuno di essi dovrà essere accompagnato da almeno tre necrofori di cui uno autista.
5. Qualsiasi variazione di alcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 14 e 15, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune per l'aggiornamento dei dati in suo possesso.

Art. 17
Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1. L'autorizzazione al singolo trasporto funebre di salma è rilasciata dal Comune unitamente al permesso di seppellimento direttamente all'incaricato del trasporto quale dipendente di un impresa qualificata in possesso dei requisiti previsti, previa verifica dell'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari, in accordo con l'art.9 comma 3 della L.R 12/2001.

2. Il possesso dei necessari requisiti da parte delle Imprese occasionalmente interessate, che per tale motivo, non reiterando il servizio, non potessero altrimenti dichiararlo a priori, potrà essere comprovato avvalendosi della facoltà di autocertificazione secondo quanto previsto dagli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 recante norme in materia di documentazione amministrativa.

Art. 18 Autofunebre

1. L'auto funebre utilizzata per ogni singolo trasporto deve essere conforme alle norme del Codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. L'auto funebre deve essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
3. L'auto funebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'art. 20 del D.P.R. 285/90.
4. All'interno dell'auto funebre deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di Igiene pubblica.

Art. 19 Disposizioni sul percorso degli automezzi e dei cortei funebri

1. Al fine di consentire il rispetto della programmazione giornaliera dei funerali e delle sepolture i carri funebri con il personale di servizio debbono presentarsi nel luogo ove staziona il feretro almeno 20 minuti prima dell'ora fissata per il trasporto funebre.
2. E' vietato il corteo funebre "a piedi" o il trasporto a braccia del feretro dal luogo di giacenza della salma al luogo di culto o al cimitero.
3. Le eventuali deroghe rispetto agli itinerari più brevi o a quelli che recano minor intralcio alla circolazione, per il percorso sia del carro funebre sia del corteo a piedi o per il trasporto a braccia del feretro, debbono essere tempestivamente richieste al Dirigente competente che, per l'adozione del provvedimento, si avvale del conforme. parere del Dirigente dell'Ufficio addetto alla viabilità.

Art. 20
Diritto fisso

1. Il Comune, per ciascun trasporto a pagamento di cadavere, riscuote un diritto fisso, sia che il trasporto si effettui integralmente sul suo territorio, sia che il trasporto si svolga in entrata o in uscita da esso, così come previsto dall'art. 19, commi 2 e 3 del D.P.R. 285/1990.
2. In presenza di crematori sul territorio comunale, nulla sarà dovuto per il trasporto in entrata per cremazione di salme provenienti da luoghi posti fuori dal territorio comunale.
3. Il diritto fisso non è dovuto per le salme trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'autorità giudiziaria o nel caso in cui i Comuni di decesso assumano l'onere della custodia delle salme nel deposito di osservazione o nell'obitorio del Comune di Sant'Antimo tramite apposito accordo per l'utilizzo dei predetti locali.
4. Il diritto fisso non è neppure dovuto per i trasporti di ceneri, resti ossei, parti anatomiche riconoscibili, prodotti abortivi e resti mortali.
5. Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, e negli altri casi previsti da leggi o da regolamenti.
6. Il diritto fisso verrà applicato una sola volta nei seguenti casi:
 - a) quando, per celebrare le esequie, la parte intermedia del transito dovesse svolgersi fuori del territorio Comunale;
 - b) quando, in seguito al funerale, vi fosse trasferimento della salma in altri Comuni per cremazione;
 - c) quando, in occasione di doppia festività, il trasporto venisse interrotto per custodire la salma presso l'obitorio.
7. Il Comune riscuoterà i diritti fissi dalle Imprese che effettuano il trasporto.

Art. 21
Tariffa del trasporto funebre a pagamento effettuato dal Comune

1. I trasporti funebri a pagamento che dovessero essere effettuati dal Comune sono soggetti, ai sensi dell'art. 16 lett. a) comma i del D.P.R. 285/1990, al pagamento di una tariffa secondo quanto indicato nel precedente art. 5, comma 3.

Art. 22
Vigilanza e controllo

1. L'A.S.L. di Napoli 3, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 16, 20 e 21 del Regolamento di Polizia Mortuaria e della L.R. n. 12/2001 è delegata a vigilare ed a controllare il servizio di trasporto funebre, nonché l'idoneità dei carri e dei locali adibiti a rimessa degli stessi.
2. L'A.S.L. e/o personale da essa delegato certifica con apposito verbale la rispondenza delle caratteristiche del feretro rispetto alla destinazione, alla distanza e al mezzo di trasporto, inoltre provvede alla verifica dell'identità del cadavere ed all'occorrenza provvede a trattamenti antiputrefattivi o conservativi. A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto, prima dell'avvio del trasporto, il personale di cui sopra appone idoneo sigillo sul medesimo.

TITOLO III: Custodia e gestione dei cimiteri

Art. 23
Servizio di custodia

1. Nel Cimitero è assicurato il servizio di custodia, inteso come il complesso delle operazioni e delle attività amministrative di cui agli art. 52 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, nelle ore di apertura al pubblico
2. Ogni operazione compiuta all'interno del Cimitero relativa a inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni, traslazioni di salme, resti o ceneri, è riservata esclusivamente al personale addetto ai Servizi Cimiteriali a ciò espressamente incaricato e deve risultare giornalmente negli appositi registri previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria succitato.

Art. 24
Operazioni cimiteriali e attività amministrative

Spetta ai Servizi cimiteriali lo svolgimento di tutte le operazioni connesse alla gestione dei Cimiteri fra cui, a titolo esemplificativo, sono ricomprese le seguenti attività operazioni cimiteriali in senso stretto quali:

- a) inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni con apertura e chiusura di botole, costruzione e abbattimento dei muri di tamponamento dei loculi in avelli comunali o colombari;
- b) operazioni connesse con l'uso dei locali speciali (camera di osservazione, camera mortuaria, obitorio, sala autoptica);
- e) delineazione dei campi di sepoltura, predisposizione degli scavi, sistemazione degli inerti residui;

2. altre operazioni quali:

- a) la pulizia dei locali, delle aree e delle strutture ad accesso libero;
- b) lo sgombero delle aree pubbliche interne e di pertinenza cimiteriale;
- c) la manutenzione e la cura del verde pubblico;
- d) il controllo dell'impianto delle luci votive;
- e) la gestione dell'eventuale impianto per la cremazione delle salme;
- f) lo smaltimento appropriato dei rifiuti non classificati come speciali e di quelli classificati speciali riguardanti l'attività di esumazione ed estumulazione;
- g) la manutenzione degli edifici, degli impianti e delle aree ad accesso libero;

3. attività di vigilanza e controllo consistente:

- a) nell'apertura e chiusura dei cimiteri, anche con sistemi automatici telecomandati;
- b) nel controllo sugli ingressi e all'interno del Cimitero sui visitatori e sulle imprese private autorizzate all'esecuzione di lavori;
- c) nel controllo dello stato di conservazione sia dei beni pubblici che di quelli privati a tutela della pubblica incolumità;
- d) nel controllo della conformità delle opere realizzate dai privati rispetto ai progetti approvati;

4. attività amministrative connesse al settore.

Art. 25
Registro delle sepolture

1. I Servizi Cimiteriali provvedono, anche con mezzi informatici, all'aggiornamento continuo delle sepolture, delle relative posizioni, delle concessioni e dei concessionari su apposito Registro.
2. Il Registro ~ documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero Comunale.
3. Nel Registro viene annotata ogni sepoltura, in campo di inumazione o in tomba privata, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale che modifichi la situazione esistente.
4. Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) l'ubicazione topografica di ciascuna salma;
 - d) le generalità del primo intestatario e quelle degli eventuali nuovi concessionari ai fini delle comunicazioni limitatamente alle concessioni. Rilasciate;
 - e) gli estremi dell'atto di concessione, suo oggetto e durata;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;
5. Per la salvaguardia dei dati si rimanda all'art. 27.

Art. 26
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. I Servizi Cimiteriali sono tenuti a redigere, secondo le istruzioni di cui agli art. 52-53 del Regolamento di Polizia Mortuaria, il Registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al I comma è da intendersi che il numero progressivo dell'autorizzazione al seppellimento di ciascuna salma coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto, ai sensi dell'art. 75 o dell'art. 77 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. In base ai dati contenuti in tale Registro si procede all'aggiornamento del Registro delle sepolture di cui all'art. 25.

4. Per la salvaguardia dei dati si rimanda all'art. 27.

Art. 27

Anagrafe e catasto cimiteriale

1. I Servizi Cimiteriali, anche avvalendosi di mezzi informatici e sulla scorta del Registro di cui all'art. 26, tengono annotati in ordine alfabetico, e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono depositate, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso.
2. Nell'anagrafe devono essere riportate:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) tutte le indicazioni topografiche alfanumeriche tese a individuare i luoghi di sepoltura.
3. Il catasto cimiteriale è organizzato per zone. I Servizi Cimiteriali provvedono al costante aggiornamento del catasto stesso.
4. Annualmente, copia su supporto cartaceo e/o supporto magnetico dei dati costituenti l'anagrafe, il Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali ed il Registro delle sepolture, è depositata presso l'archivio comunale.

Art. 28

Scadenzario delle concessioni

1. Lo scadenziario delle concessioni ha lo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura, fatto salvo l'esercizio del diritto di rinnovo.
2. I Servizi Cimiteriali sono tenuti a predisporre, anche avvalendosi di mezzi informatici, entro il 30 settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Contemporaneamente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà di compiere la ricerca dei familiari, principalmente attraverso i dati già in possesso dei Servizi Cimiteriali, ai fini delle comunicazioni di cui al successivo art. 35.

Art. 29
Diritto di sepoltura

1. Nel Cimitero comunale sono accolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di razza o di religione, per ricevere adeguata sepoltura, le salme:

a) delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) delle persone decedute in altro Comune, ma che abbiano avuto la residenza nel Comune di Sant'Antimo

c) delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del comune stesso;

d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria;

e) i resti mortali, le parti anatomiche riconoscibili e le ceneri delle persone sopra elencate.

2. Il ricevimento di salme non comprese ai punti a), b) o c) è subordinato al pagamento di una apposita tariffa.

3. La ricezione e il collocamento di urne contenenti resti ossei provenienti da altre sepolture e di urne cinerarie da cremazione, sono subordinate alla concessione onerosa delle apposite cellette, a meno che non ne sia richiesto il deposito in tomba privata.

Art. 30
Tipologie di sepoltura

1. Le sepolture si distinguono in inumazioni e tumulazioni.

2. Le inumazioni, di cui agli art. 68 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, sono sepolture comuni assegnate, ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata, per dieci anni.

3. Le tumulazioni sono sepolture ad uso privato o private(*) realizzate ai sensi dell'art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria con opere murarie quali:

a) loculi singoli (colombari) predisposti dal Comune;

b) avelli comunali (cripte sotterranee) predisposti dal Comune;

- c) tombe a più posti costruite dai privati o dal Comune (cripte sotterranee, cappelle, edicole);
 - d) cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti, ceneri, a uno o più posti.
4. Le modalità di accesso alle sepolture in uso a privati o private sono stabilite dal Titolo IV "Concessioni cimiteriali" del presente Regolamento.
5. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua le aree per l'ubicazione delle varie tipologie di sepoltura, con i criteri di cui all'art. 4.
- *Tali sepolture verranno indicate nei successivi articoli come "private".

Art. 31 Tumulazioni provvisorie*

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può provvisoriamente essere deposto in apposito loculo in avello comunale previo pagamento del canone stabilito in tariffa per ogni anno o frazione di anno.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato dai competenti Organi Comunali.
3. La durata massima della tumulazione provvisoria è fissata in anni due, salvo casi eccezionali da valutarsi a discrezione del Dirigente competente.
4. Nell'eventualità di tumulazione definitiva anticipata rispetto alla scadenza della concessione provvisoria, non scatterà alcun diritto di rimborso.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, si notifica al concessionario l'avviso che, decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni, si provvederà, a sue spese, a collocare la salma in campo di inumazione. Tali estumulazioni vanno considerate straordinarie e quindi vanno effettuate in presenza del coordinatore sanitario dell'ASL competente, per constatare la perfetta tenuta del feretro e che il suo spostamento non comprometta la salute pubblica.
6. E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette

ossario e di urne cinerarie.

* Il presente articolo entrerà in vigore, previa approvazione della G.M. non appena il Comune provvederà alla costruzione di manufatti a norma di legge.

Art. 32
Cremazione*

1. E' consentita la cremazione quando sussiste una delle condizioni previste dall'art. 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Alle spese per la cremazione e per il trasporto della salma presso l'impianto crematorio e delle ceneri al cimitero provvede la famiglia del defunto.
3. A richiesta degli interessati le urne contenenti le ceneri possono essere collocate nelle cellette oggetto di concessione onerosa.
4. Al fine di consentire la piena applicazione della Legge Regionale n° 12 del 24/11/2001, l'affidamento personale dell'urna cineraria dovrà avvenire in modo tale da garantire:
 - a) l'esatta individuazione, tra gli aventi titolo, dell'affidatario unico;
 - b) la sicurezza, anche sotto il profilo igienico-sanitario;
 - c) l'inviolabilità;
 - d) la protezione contro ogni profanazione ed il decoro del luogo di conservazione;
 - e) l'incredibilità;
 - f) l'obbligo di comunicazione delle variazioni del luogo di conservazione;
 - g) il divieto dell'utilizzo improprio dell'urna e l'alterazione o la manomissione dei sigilli.

Le infrazioni alle condizioni di affidamento o di destinazione dell'urna cineraria, ove non ricorrano i presupposti di cui agli art. 411 e 412 c.p., è soggetto alle sanzioni previste dalla legge

5. In assenza di indicazione sulla collocazione, decorsi almeno sessanta giorni dal pervenimento dell'urna, si provvede alla dispersione delle ceneri nel cinerario comune; per quanto riguarda la dispersione delle ceneri si rimanda a quanto espresso nell'articolo 80 e dall'art.4 comma 1 lett.b) della L.R. 20/2006.
6. Sulla lapide del cinerario comune saranno evidenziate le generalità anagrafiche dei defunti, come indicato dalla L.R. 20/2006 all'articolo 7, comma 1.
7. Il comune è tenuto a fornire informazioni dettagliate sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici; inoltre dettagliate

informazioni vanno rese sulla cremazione, l'affidamento, le modalità di conservazione e di dispersioni delle ceneri, come indicato dall'art.8 della L.R. 20/2006.

* Il presente articolo entrerà in vigore al momento dell'approvazione del regolamento

Art. 33* Esumazioni

1. Le esumazioni si suddividono in:
 - a) ordinarie se operate d'ufficio, alla scadenza del periodo di 10 anni;
 - b) straordinarie se operate su richiesta di parte, prima dei limiti temporali previsti dal precedente punto a), ai sensi dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria; salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, di norma le esumazioni straordinarie, non vengono effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
2. I Servizi Cimiteriali predispongono annualmente gli elenchi distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno seguente.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato, con congruo anticipo, con comunicazione di servizio da affiggersi all'albo cimiteriale e con comunicazione individuale secondo le modalità di cui al successivo art. 35.

* A seguito del Decreto del Ministero della Salute del 23/12/1999 che autorizza il Comune di Sant'Antimo all'abbreviazione ad anni 5 del turno di rotazione per le fosse di inumazione ai sensi del comma 3 art.82 D.P.R. 285/90, le esumazioni effettuate entro tale termine sono da intendersi ordinarie.

Art. 34 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in:
 - a) ordinarie quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione a tempo o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore ai 20 anni;

b) straordinarie, laddove, su richiesta di parte o per ordine dell'autorità giudiziaria, l'operazione venga effettuata prima dei suddetti termini temporali allo scopo di trasferire il feretro in altra sede; tali estumulazioni straordinarie vanno eseguite in presenza del coordinatore sanitario dell'ASL di competenza, il quale deve constatare la perfetta tenuta del feretro e che il suo spostamento non comprometta la salute pubblica.

2. La traslazione, anticipata rispetto alla scadenza della concessione, di salma da tomba privata individuale (colombaro), da loculo in cappella comunale, o di tutte le salme da tomba a posti multipli costruiti da privati (cripte sotterranee) o di resti mortali da cellette, comporta la retrocessione dei posti liberati al Comune, fatti salvi eventuali diritti di rimborso, senza la costituzione di alcun diritto di prelazione sul posto stesso a favore di un familiare.

Art. 35

Sepulture in scadenza

1. I Servizi Cimiteriali comunicano, se possibile, ad almeno uno dei familiari del defunto la scadenza della sepoltura in campo di inumazione e di quella in concessione a privati (loculi in colombaro o in avello comunale, aree o tombe a più posti). I suddetti servizi devono ritenersi dispensati da tale obbligo solo dopo avere esaurito e documentato, con esito negativo, le possibili ricerche di familiari viventi attraverso gli archivi anagrafici dei Comuni competenti.
2. Nell'apposita bacheca, presso il Cimitero, è comunque esposto l'elenco delle sepulture in scadenza nel semestre successivo. Inoltre sulle sepulture stesse viene collocato, con almeno 60 giorni di anticipo, un sintetico avviso della data di scadenza con l'invito a presentarsi all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali.
3. Relativamente alle sepulture in campo di inumazione, i Servizi Cimiteriali comunicano il giorno e l'ora dell'esumazione. Scaduto il termine dell'inumazione, se il privato non provvede entro il giorno precedente a quello fissato per l'esumazione ad indicare altra sistemazione dei resti dandone comunicazione scritta ai Servizi Cimiteriali, questi dispongono la raccolta dei resti della salma e la loro sistemazione in ossario comune ovvero dispongono la cremazione del resto mortale ed il collocamento delle relative ceneri in cinerario comune.
4. Relativamente alle sepulture in concessione a privati, il concessionario deve comunicare per iscritto, entro la data di scadenza, se intende rinnovare la concessione o destinare la salma o i resti mortali o le ceneri ad altra sepoltura

privata. Qualora non provveda a fornire indicazioni nel suddetto termine, i Servizi Cimiteriali, decorsi oltre 60 giorni dalla scadenza, dispongono la raccolta dei resti e la loro sistemazione in ossario comune; se la salma non risulti mineralizzata ne dispongono l'inumazione ovvero la cremazione.

Art. 36 Traslazioni

1. Le estumulazioni per traslazioni definitive o per interventi di manutenzione di tombe già esistenti che esigano traslazioni temporanee, vengono eseguite su domanda scritta degli interessati in qualunque mese dell'anno, secondo la programmazione dei lavori predisposta dai Servizi Cimiteriali.

Nel caso in cui tali traslazioni avvengano prima del periodo di ordinaria tumulazione, che è di 20 anni, tali traslazioni sono da considerare estumulazioni straordinarie e seguono quanto indicato nell'art.34 comma 1 lett.b).

Art. 37 Operazioni cimiteriali gratuite

1. Le operazioni cimiteriali sono gratuite nei casi previsti per legge.
2. Sono inoltre gratuite le esumazioni e le estumulazioni disposte dall'Autorità giudiziaria.

Art. 38 Orario di apertura dei Cimiteri e degli Uffici

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Sindaco.
2. E' consentito l'accesso ai visitatori fino a cinque minuti prima dell'orario di chiusura del Cimitero. L'eventuale deroga potrà essere concessa dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
3. L'avviso della chiusura è dato al pubblico per mezzo di apposito segnale acustico ripetuto a partire da 30 minuti prima dell'orario di chiusura.
4. In tutti i giorni della settimana compresi i giorni festivi il Comune deve, per ragioni igieniche e di salute pubblica, garantire l'efficienza del servizio di sepoltura;

5. Le salme, che giungono al Cimitero nei giorni festivi oppure oltre i trenta minuti precedenti l'orario di chiusura del Cimitero, sono collocate dal personale addetto nella camera mortuaria, in attesa della sepoltura che, di norma, avviene nella prima mattinata successiva non festiva.
6. I servizi amministrativi relativi al Cimitero hanno sede presso la Casa Comunale. Gli orari di apertura al pubblico, anche diversi da quelli di apertura del Cimitero, sono stabiliti dal Sindaco.

Art. 39

Pulizia dei Cimiteri e cura del verde cimiteriale

1. I Servizi Cimiteriali assicurano la pulizia di tutte le aree, spazi e locali aperti al pubblico, con la sola esclusione dei luoghi di sepoltura privati.
2. Garantiscono inoltre tempestivi interventi per lo sgombero delle aree interne e di pertinenza cimiteriale e per il ripristino della tutela della pubblica incolumità e dell'accessibilità dell'utenza in seguito ad eventi calamitosi, naturali o strutturali.
3. Gli stessi provvedono pure alla manutenzione e cura delle aree verdi e delle alberature pubbliche, comprese quelle esterne su area di pertinenza cimiteriale.

Art. 40

Manutenzione degli impianti cimiteriali

1. Salvo differente previsione contrattuale in caso di gestione diversa da quella diretta, spetta al Comune la manutenzione degli impianti cimiteriali intesi come il complesso degli edifici, delle strutture e delle strumentazioni cimiteriali comunali quali i muri di cinta, i viali di accesso interni ed esterni, i parcheggi, gli acquedotti, le linee elettriche, le fognature, i montafretri, le scale per il pubblico, i carrelli.
2. Gli interventi di manutenzione concernenti la sala autoptica, la sala osservazione e la camera mortuaria sono svolti tenuto conto del parere dell'A.S.L. per quanto concerne gli aspetti sanitari.

Art. 41
Servizio di luci votive

1. E' garantito nel Cimitero il servizio di luci votive a pagamento.
2. Il pagamento riguarda il contributo di allaccio e il canone di abbonamento annuo con tariffe determinate con le modalità di cui all'art. 5 comma 3.
3. Le modalità di espletamento del servizio e i rapporti intercorrenti con l'utenza sono esplicitati nel contratto stipulato con l'utente.

Art. 42
Disciplina dell'ingresso nel Cimitero

1. Nel Cimitero si entra a piedi salvo quanto previsto nei successivi commi 3, 4 e 5.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 10, se non accompagnati da un adulto;
 - b) a persone munite di contenitori utilizzabili per il possibile asporto di oggetti cimiteriali, se non autorizzate dal personale addetto;
 - c) a persone il cui comportamento e le condizioni esteriori siano in contrasto con la sacralità del luogo;
 - d) a persone dedite alla questua;
 - e) a persone che intendano svolgere una qualunque attività commerciale.
3. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare l'ingresso di visitatori a bordo di veicoli, per motivi di salute, età o altra natura, fissandone le modalità di ingresso e di sosta all'interno. Il permesso di cui sopra, di durata anche superiore ad un giorno, può essere subordinato alla presentazione di specifica documentazione a richiesta del personale addetto.
4. I veicoli ammessi all'interno debbono obbligatoriamente sostare sul viale principale del campo, seguire rigorosamente il percorso eventualmente indicato nell'autorizzazione e sono soggetti alle norme del vigente Codice della Strada; gli stessi sono comunque tenuti a procedere a velocità non superiore a 10 Km. orari.
5. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali revocherà qualsiasi permesso nel caso in cui il Cimitero dotasse di mezzi per il trasporto di persone impossibilitate a camminare o comunque bisognose di essere trasportate. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali potrà altresì sospendere le autorizzazioni di cui al precedente comma 3 in occasione di particolari cerimonie civili o religiose, limitatamente ai reparti o zone cimiteriali interessate dalle stesse.

Art. 43

Divieti di atti e comportamenti

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento incompatibile con la sacralità del luogo e precisamente:

- a) tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce, eseguire cerimonie che, non rientrando nella consuetudine, non siano state preventivamente autorizzate secondo le indicazioni di cui al successivo art. 44, comma 2; entrare e circolare con biciclette o veicoli non autorizzati;
- b) introdurre oggetti irriverenti, non rituali o comunque estranei al culto dei defunti;
- c) collocare o rimuovere da tombe altrui, fiori, piantine, vasi, ornamenti, lapidi, fatta salva apposita autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
- d) gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- e) calpestare aiuole o danneggiare alberi;
- f) sedere sui tumuli o sui monumenti;
- g) imbrattare lapidi o muri;
- h) esercitare qualsiasi forma di pubblicità;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali senza La preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
- j) eseguire lavori di qualsiasi natura sulle tombe senza le preventive autorizzazioni;
- k) turbare lo svolgimento di cortei, riti religiosi o cerimonie di commemorazione;
- l) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto di proprietà comunale o altrui.

I predetti divieti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche all'area a regime

demaniale esterna al Cimitero, salvo debita autorizzazione.

2. Chiunque, all'interno dei Cimiteri o nelle predette aree, tenga un contegno scorretto o irrispettoso verso il culto dei morti, deve essere immediatamente allontanato e diffidato dal personale addetto alla vigilanza, e, quando ne sia il caso,

denunciato alle autorità competenti.

Art. 44

Cerimonie e riti religiosi

1. Nell'interno del Cimitero è permesso lo svolgimento sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, di cerimonie e celebrazioni commemorative, di riti religiosi, delle confessioni non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. L'organizzazione delle cerimonie e dei riti religiosi è a carico dei richiedenti, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
3. Per le celebrazioni che non implicano l'utilizzo di mezzi particolari e che mobilitano un numero di persone tale da non creare disagio per gli altri visitatori non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva, essendo sufficiente la semplice segnalazione.
4. L'uso autorizzato di locali e di mezzi pubblici per lo svolgimento di cerimonie pubbliche o celebrazioni di riti è gratuito.

Art. 45

Circolazione di veicoli

1. Non è ammessa la circolazione dei veicoli privati nell'interno del 'Cimitero salvo i casi riportati di seguito:
 - a) per motivi di salute il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di mezzo privato, secondo le modalità di cui all'art. 42 commi 3, 4;
 - b) per motivi di lavoro il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può concedere il permesso di accesso a veicoli di servizio delle imprese di cui al successivo art. 63, per dimostrata necessità e solo per il tempo limitato al carico-scarico di materiali o oggetti di grandi dimensioni o peso da parte dei privati.
2. I richiedenti il permesso di accesso ed i conducenti di mezzi entrati nel Cimitero per qualsiasi motivo, sono direttamente responsabili dei danni eventualmente arrecati a persone e a cose.
3. La responsabilità dell'accesso dei mezzi del Comune per eseguire lavori, oltre che del conducente, è dell'Ufficio di appartenenza che comunque dovrà dare comunicazione preventiva dell'accesso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

4. In tutti i casi suesposti, se necessario, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali indica i percorsi, le modalità e gli orari di accesso e permanenza.

TITOLO IV: Concessioni Cimiteriali

Art. 46 Sepolture private

1. Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale è concesso ad Enti o a privati cittadini:

a) l'uso di aree per la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o per collettività;

b) l'uso di manufatti per sepolture individuali, per famiglie o per collettività, costruiti dal Comune o nella disponibilità del Comune.

2. Il rilascio di una concessione è subordinata al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario determinato con le modalità di cui all'art. 5 comma 3.

Art. 47 Diritto d'uso nelle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato:

a) alle persone dei concessionari e dei loro familiari per le sepolture private concesse a persone fisiche;

b) alle persone contemplate negli specifici ordinamenti o nell'atto di concessione per le sepolture private concesse ad Enti.

2. Tale diritto si esercita comunque fino al completamento della capienza del sepolcro.

3. Su richiesta dei concessionari, in conformità a quanto previsto dall'art. 93, comma 2, del D.P.R. n° 285/90, può essere consentita nelle sepolture private la tumulazione di salme di persone conviventi o che abbiano acquisito nei loro confronti particolari benemerenzze. Ciò a condizione che la convivenza risulti da certificato di stato di famiglia ovvero che siano dichiarati e documentati i titoli o motivi della particolare benemerenzza.

4. Allo scopo di estendere il diritto d'uso a salme di persone indicate nel precedente comma 3 i concessionari dovranno presentare al Responsabile dei Servizi Cimiteriali

apposite domande le quali potranno essere accolte solo se comprovanti le condizioni in precedenza indicate.

5. E' vietata la cessione parziale o totale della concessione ad altro soggetto privato o Ente.

Art. 48

Modalità di assegnazione delle concessioni

1. L'assegnazione di aree e di manufatti avviene di norma secondo le norme previste di volta in volta nei singoli bandi di concessione.
2. Il diritto d'uso di aree e di manufatti lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune data la natura demaniale di detti beni.
3. Ogni contratto di concessione del diritto d'uso di aree e di manufatti deve essere sottoscritto fra le parti e contenere le clausole e le condizioni della stessa e l'indicazione delle norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione, la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili o realizzati;
 - b) la durata;
 - c) la o le persone concessionarie o, nel caso di Enti o collettività, il legale rappresentante protempore;
 - d) il nominativo degli aventi diritto alla sepoltura o i criteri per la loro individuazione;
 - e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione.
5. Una concessione può essere rilasciata congiuntamente a più concessionari, sulla base anche di eventuali quote separate della concessione stessa purché ciò avvenga per volontà di tutti i concessionari. Analogamente i concessionari possono richiedere la suddivisione di una concessione già esistente.
6. La richiesta di una concessione inoltrata congiuntamente da più soggetti dev'essere redatta nella forma dell'istanza, sottoscritta dagli interessati, indirizzata al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
7. Il diritto di sepoltura dei concessionari originari è comunque tutelato anche nel caso in cui non si sia provveduto a ripartire in quote la concessione.

Art. 49
Concessione per sepoltura privata individuale

1. La concessione per la sepoltura individuale privata in colombaro o in avello comunale è assolutamente condizionata dalla esistenza della salma ivi destinata; è pertanto esclusa la concessione di detti posti a uso di persone viventi.
2. Nessun diritto di tumulazione nello stesso colombaro o loculo di avello comunale, può essere trasmesso dal titolare della concessione a famigliari o ad altri, in quanto alla scadenza della concessione o in caso di traslazione della salma originaria, il loculo ritorna nella disponibilità del Comune.
3. Di norma non sono accoglibili richieste di traslazione da colombaro ad altro colombaro dello stesso Cimitero. L'eventuale accoglimento della richiesta è subordinato al sussistere di oggettive e gravi motivazioni riscontrate dal Dirigente competente. In tale caso la nuova concessione si configura come rinnovo della precedente e come tale soggetta all'applicazione delle relative tariffe, indipendentemente dal tempo intercorso dalla precedente concessione.
4. E' fatto salvo per l'anticipata retrocessione al Comune del colombaro inizialmente concesso, il diritto al rimborso di cui all'art. 52.
5. Non si dà corso all'applicazione della tariffa di concessione d'ordine superiore alla prima, più onerosa, se risulta da idonea documentazione che la precedente concessione è stata resa necessaria per l'indisponibilità di posti per il tipo di sepoltura espressamente richiesta nello stesso Cimitero.

Art. 50
Durata delle concessioni

1. Le concessioni delle sepolture private individuali in colombaro o in avello comunale hanno la durata di 20 o 30 anni.
2. Le concessioni di tombe a più posti hanno la durata di 30 o 50 o 99 anni; la Giunta Comunale potrà fissare altre durate comunque inferiori ai 99 anni.
3. Le concessioni di aree per tombe a più posti da costruirsi a cura del concessionario, hanno la durata di 30, 50 o 99 anni.
4. Le concessioni di cellette per urne ossario o urne cinerarie hanno durata non superiore a 30 anni.
5. Allo scadere della concessione è consentito il rinnovo della medesima dietro pagamento dell'apposita tariffa, fatta salva differente generale indicazione da

parte della Giunta Comunale al riguardo per necessità concernenti la ricettività o lo svolgimento di lavori di sistemazione del Cimitero.

Art. 51

Subentro nella titolarità di una concessione

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata a più posti, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 48, sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dei Servizi cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile dei Servizi cimiteriali esclusivamente nei confronti delle persone indicate dall'art. 48, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Responsabile dei Servizi cimiteriali provvede individuandolo in via temporanea tra gli aventi diritto alla sepoltura secondo i criteri di opportunità, in relazione alle esigenze dell'Ufficio di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
3. Trascorso il termine di tre anni dal decesso del concessionario, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Responsabile dei Servizi cimiteriali, previa diffida, propone al Dirigente sovraordinato di procedere alla dichiarazione di decadenza.

Art. 52

Rinuncia a concessione cimiteriale e relativi rimborsi

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri già collocate abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

3. La rinuncia determina un contratto di retrocessione del sepolcro; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto di retrocessione, limitatamente al numero di anni interi residuali e non fruiti. Nel caso di rinuncia a concessione perpetua, il rinunciante ha diritto al rimborso del solo valore dell'area secondo la tariffa in vigore.
4. Nel caso di rinuncia a concessione di area, il manufatto viene rimesso nella disponibilità del Comune. Le opere ornamentali e artistiche restano di proprietà del concessionario rinunciante e a sua cura e spese debbono essere rimosse entro 60 giorni dalla stipula del contratto di retrocessione; trascorso infruttuosamente detto periodo esse rientrano a pieno titolo nella disponibilità del Comune.
5. Nel caso di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare la destinazione del bene, cioè se farne oggetto di concessione ad un privato con le modalità previste dall'art. 48, oppure se utilizzarlo per altri fini. Nella prima ipotesi si provvederà alla concessione d'uso del manufatto aggiungendo al valore dell'area secondo la tariffa, il valore dell'opera stimato da parte dei competenti uffici tecnici comunali.

Art. 53

Decadenza di concessione cimiteriale

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la tomba individuale non sia stata occupata da salma o la celletta da ceneri o da resti per i quali sia stata ottenuta, entro 60 giorni solari dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b) quando le tombe private in cripte sotterranee a più posti non siano state occupate da almeno una salma entro 180 giorni dalla data di agibilità del manufatto;

- c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- d) in caso di mancata comunicazione della variazione dell'intestazione della concessione nei tempi e nei modi previsti all'art. 51;
- e) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 57, non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere nei tempi previsti e secondo il progetto approvato;
- f) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
- g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione.

2. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida da notificarsi al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di dimostrata irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, spetta, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali., al Dirigente sovraordinato.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente competente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune ovvero, decorso il periodo minimo di 20 anni dalla sepoltura, la cremazione del resto mortale. Successivamente il Dirigente competente disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro, su conforme parere degli Uffici tecnici secondo la disciplina dell'Ente.

Art. 54

Revoca di concessione cimiteriale

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di riprendere il possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia reso indispensabile per ampliamento o modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di rilevante interesse pubblico.
2. Della decisione di revoca, assunta con provvedimento del Dirigente competente, si deve dare informazione mediante notifica al concessionario ove noto o, in difetto, provvedere alla pubblicazione dell'atto di revoca all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni.
3. Se il privato lo richiede, il Dirigente dispone di seguito una nuova concessione a titolo gratuito dell'uso di un manufatto, costruito a spese del Comune ovvero del Concessionario dei Servizi Cimiteriali corrispondente per dimensione e tipologia a quello originario. Detta concessione cimiteriale ha la durata pari al tempo residuo spettante alla concessione preesistente. Le spese per la traslazione delle salme, dei resti e delle ceneri sono a carico del Comune ovvero del Concessionario dei Servizi Cimiteriali, come pure quelle per il trasferimento delle opere artistiche e ornamentali in quanto trasferibili.

Art. 55

Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto della concessione ai sensi del precedente art. 35, non avendo l'interessato presentato almeno nei successivi 60 giorni la richiesta di rinnovo ovvero con la soppressione del Cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri secondo quanto stabilito dall'art.

35 del presente Regolamento, vi provvede il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, disponendo la collocazione dei medesimi nel campo di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune anche mediante la cremazione dei resti mortali.

3. Allo scadere del termine il concessionario, avuto riguardo per le normative vigenti in materia, deve indicare la destinazione delle opere artistiche ed ornamentali di sua proprietà; qualora non provveda al loro recupero a proprie spese entro 60 giorni dalla scadenza, queste rientrano nella piena disponibilità del Comune.

Art. 56

Revisione delle concessioni di posti salma rilasciate prima del regolamento

1. Nel caso in cui la costruzione da parte del privato di tombe nel campo sia avvenuta su concessione, rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, essa si intende valida, dietro pagamento della vigente tariffa prevista in base ai metri quadrati dell'area suddetta.
2. E' comunque consentito adeguare il precedente contratto al nuovo regime concessorio anche prima che si verifichi l'esigenza di provvedere ad un'ulteriore sepoltura.

Art. 57

Progettazione e costruzione di sepolture private

1. I progetti di sepolture private a uno o più posti sono approvati dal Dirigente competente per l'edilizia privata, previa acquisizione del parere dell'Azienda U.S.L., secondo le disposizioni di cui al Capo XVIII del Regolamento di Polizia Mortuaria e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. Per le tombe a ~~struttura prefabbricata e tipologia ripetitiva,~~ l'approvazione avviene con le medesime modalità, "una tantum" nei confronti del progetto del prototipo. In tal

caso, ad esecuzione avvenuta, l'usabilità è subordinata alla certificazione, da parte di tecnico abilitato, di conformità al suddetto progetto.

2. I progetti di costruzione delle cappelle e delle edicole devono essere presentati, per l'approvazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90 s.m.i. E dalla L.R. 9/1983 s.m.i.
3. L'esecuzione delle opere per la realizzazione di sepolture private deve essere preceduta da comunicazione o richiesta di autorizzazione a costruire da inviare al responsabile del servizio competente (Ufficio Tecnico o consortile) precisando la tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse.
4. Il manufatto deve essere completato entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida, della concessione in oggetto. L'Amministrazione procede alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza all'esecuzione dei lavori secondo il progetto approvato, l'Amministrazione provvede, previa diffida, a dichiarare la decadenza della concessione in oggetto.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Art. 58

Manutenzione di sepolture private

1. Gli interventi di manutenzione delle sepolture private spettano ai concessionari e sono eseguiti da Impresa autorizzata, come prescritto dai successivi art. 63, 64, 65 e 66; per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro, conformemente alle disposizioni di legge. Tuttavia, a discrezione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, il concessionario o persona di sua fiducia può essere autorizzato ad eseguire lavori, purché di piccola manutenzione.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune può provvedere ad una idonea manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e in tal caso i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone in ragione dell'area occupata dalla costruzione.
3. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può consentire che per le concessioni, eventualmente soggette al canone di manutenzione, di cui al comma precedente, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione dal canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi.
4. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali si riserva di imporre al concessionario l'adeguamento delle tombe private che non risultino conformi ad eventuali variazioni della normativa.

Titolo V: Ornamentazione delle tombe

Art. 59

Ornamentazione di tombe in campo di inumazione

1. Sulle tombe dei campi di inumazione possono essere poste lapidi, croci, monumenti, fotografie e ornamenti floreali, nelle forme, misure, materiali e specie arboree fissati dalla Commissione Tecnico Artistica Cimiteriale (C.T.A.C.) di cui all'art. 62 del presente Regolamento.
2. Le epigrafi debbono essere approvate dal responsabile dei Servizi Cimiteriali ed eseguite in lingua italiana. Sono pure permesse espressioni in altre lingue purché il testo presentato per l'autorizzazione contenga la traduzione in italiano. Le modifiche o le aggiunte di iscrizioni debbono essere parimenti autorizzate.
3. Le epigrafi contenenti iscrizioni diverse da quelle autorizzate o iscrizioni non autorizzate debbono essere adeguate in base alle disposizioni del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, che provvede alla loro rimozione in caso di inadempienza.

4. E' vietata l'ornamentazione mediante l'impiego di oggetti facilmente deperibili o destinati normalmente ad altro uso. In particolare la posa di fotografie deve avvenire con appositi contenitori

Art. 60

Ornamentazione di loculi in colombaro o cappella comunale

1. Sulle lastre di dotazione sono ammessi esclusivamente il portalampe e il portafiori scelti fra le tipologie approvate dalla Commissione Tecnico Artistica Cimiteriale di cui all'art. 62. Le epigrafi devono essere realizzate in osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4 dell'art. 59.
2. E' vietato collocare sul pavimento antistante detti loculi e a maggior ragione sulle aree limitrofe, sgabelli e contenitori di materiali per pulizie, vasi per piante o fiori, lumi.
3. Gli addetti ai Servizi Cimiteriali possono rimuovere gli oggetti non regolamentari o collocati fuori dagli spazi concessi in qualsiasi momento, previa diffida affissa in loco.

Art. 61

Ornamentazione di tombe private nel campo, in edicole e cappelle di famiglia

1. I progetti per l'ornamentazione di tombe private nel campo, nelle edicole e nelle cappelle di famiglia sono presentati agli Uffici dei Servizi Cimiteriali e sono esaminati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali il quale:
 - a) li approva direttamente nel caso in cui ricadano nella tipologia tipizzata e risultino, per dimensioni e materiali, conformi ai criteri adottati dalla Commissione Tecnico-Artistica Cimiteriale di cui all'art. 62;
 - b) li invia all'esame della suddetta Commissione per acquisire il parere della stessa nel caso in cui rientrino in tipologie non consuete, comportino impatto di

rilievo oppure non risultino comunque conformi ai criteri adottati dalla Commissione.

2. Le modalità da seguire per l'esecuzione dei lavori sono le seguenti:

- a) domanda in bollo sottoscritta dal concessionario con allegate due copie del progetto in un'unica tavola in formato A3, firmato da un tecnico iscritto ad un ordine professionale (ingegneri, architetti, geometri), e corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche esecutive e dei materiali che si intendono impiegare, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del manufatto sottostante;
- b) esecuzione delle opere a cura di una ditta in possesso dei requisiti di cui all'art. 63 del presente Regolamento.
- c) collaudo dell'opera realizzata a cura di un tecnico in possesso dei requisiti sopracitati, incaricato dal committente.

3. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali comunica l'esito dell'esame del progetto:

- a) entro il termine di trenta giorni, qualora abbia provveduto direttamente ad approvarlo;
- b) entro 90 giorni dalla data di presentazione, qualora occorra acquisire il parere della Commissione Tecnico-Artistica Cimiteriale.

4. In caso di esito favorevole la comunicazione può riguardare anche il termine entro il quale l'opera dev'essere eseguita.

5. Nel caso in cui il concessionario non abbia avuto alcuna comunicazione in esito alla domanda entro 90 giorni dalla presentazione, il relativo progetto è da considerarsi approvato.

6. Il certificato di collaudo deve pervenire agli Uffici dei Servizi Cimiteriali dopo l'ultimazione dei lavori. In attesa di tale documento e della verifica della conformità l'opera deve essere presidiata da idonea transennatura a cura del concessionario-committente.

7. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, visto il certificato di collaudo, verifica la conformità dell'opera con il progetto approvato, disponendo la rimozione della

transennatura. In caso di difformità il concessionario-committente deve far eseguire quanto richiesto dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, pena la presentazione di un nuovo progetto da sottoporre all'esame della Commissione Tecnico-Artistica Cimiteriale di cui all'art. 62.

8. Le epigrafi devono essere realizzate in osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4 dell'art. 59.

Art. 62

Commissione Tecnico-Artistica Cimiteriale

1. Le domande per l'esecuzione di opere ornamentali sulle tombe private, corredate dalle necessarie documentazioni di cui all'art. 61, sono presentate al Responsabile dei Servizi Cimiteriali il quale si avvale del parere vincolante della Commissione Tecnico-Artistica Cimiteriale nei casi indicati al medesimo art. 61.

La Commissione Tecnico-Artistica Cimiteriale risulta così composta:

- Sindaco o suo delegato - Presidente;
- Dirigente responsabile del servizio comunale competente o suo delegato - Vice Presidente;
- Dirigente Tecnico del Servizio Lavori Pubblici o suo delegato;
- Tre componenti di nomina sindacale di cui uno tecnico iscritto all'Albo Provinciale di un ordine professionale (ingegnere, architetto, geologo o geometra) e uno artista (pittore o scultore) di fama locale.

Esercita le funzioni di Segretario un dipendente comunale su proposta del Dirigente responsabile del servizio competente secondo il Regolamento di Organizzazione.

2. La Commissione Tecnico-Artistica Cimiteriale è costituita con atto del Sindaco e rimane in carica fino alla cessazione dello stesso.
3. Il Vice Presidente presiede le riunioni in caso di assenza del Presidente.

4. Le sedute sono valide se sono presenti il Presidente o il Vice Presidente e almeno altri due componenti.
5. Il Sindaco provvede immediatamente alla sostituzione del componente che risulta assente senza grave e giustificato motivo in tre riunioni consecutive.
6. La Commissione Tecnico-Artistica Cimiteriale esprime parere a maggioranza dei componenti presenti. Nel caso di votazione con esito pari prevale il voto espresso dal Presidente.
7. La Commissione Tecnico-Artistica Cimiteriale si riunisce non meno di una volta al trimestre. Essa è competente a fissare i criteri generali per l'ornamentazione delle tombe riguardo alle dimensioni, ai materiali impiegati, alle modalità esecutive dei lavori ornamentali nonché ad esprimere parere vincolante nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 61.
8. La Commissione può fornire pareri in ordine alle seguenti materie:
 - a) indicazione di modalità di intervento per il recupero di tombe in stato di degrado;
 - b) individuazione delle tombe in stato di degrado per le quali avviare le procedure di richiesta di manutenzione, pena la decadenza della concessione o l'avvio di altre procedure previste dal presente Regolamento;
 - c) individuazione delle caratteristiche degli accessori (portafiori, portalampade, portaritratti ed iscrizioni) da collocare sulle lastre dei colombari e delle cappelle comunali;
 - d) espressione di parere consultivo riguardo ad interventi sulle strutture cimiteriali a fini sia manutentivi che di ampliamento della ricettività;
 - e) promozione di iniziative tese alla diffusione della conoscenza dei valori artistici e monumentali dei cimiteri comunali.

TITOLO VI: Ditte private e Imprese di pompe funebri

Art. 63

Autorizzazioni per lavori di imprese private

1. I lavori di costruzione, sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle tombe private di cui agli art. 57, 58, 59, 60 e 61, possono essere eseguiti solo da ditte iscritte ad una C.C.I.A.A. per svolgere attività strettamente collegata con la natura dei lavori da eseguire e che tali ditte presentino il documento previsto dal D.L.vo n°81 del 09/04/2008 (Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro), e regolare iscrizione all'INPS e all' INAIL del personale utilizzato per effettuare il lavoro.
2. Pertanto prima dell'inizio dei lavori le ditte interessate debbono presentare idonea documentazione al riguardo all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali che provvede, con cadenza annuale, all'aggiornamento dell'Elenco delle Imprese da autorizzare per l'esecuzione dei lavori all'interno dei Cimiteri Comunali.
3. L'esecuzione dei lavori è subordinata al versamento di una somma a deposito cauzionale fissata nel tariffario determinato con le modalità di cui all'art. 5 comma 3, a garanzia della corretta esecuzione delle opere, del risarcimento di danni eventualmente provocati a strutture comunali o a terzi e del pieno rispetto delle prescrizioni ricevute. La garanzia può essere costituita anche mediante fideiussione rilasciata da istituto bancario o assicurativo di importo ritenuto congruo da chi esercita compiti di vigilanza di cui al successivo art. 66, in ragione dell'entità dei lavori.

Art. 64

Prescrizioni e modalità da seguire nell'esecuzione dei lavori privati

1. Nell'esecuzione dei lavori le imprese private debbono attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e modalità operative indicate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
2. In particolare debbono occupare lo spazio strettamente necessario individuato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e osservare il calendario e gli orari indicati dallo stesso.
3. I materiali di scavo e di rifiuto debbono essere di volta in volta trasportati alle discariche, autorizzate come previsto dalla normativa vigente, o al luogo indicato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere altrui; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno e riparare le opere o i materiali eventualmente danneggiati.
4. La circolazione di veicoli delle imprese è regolato dall'art. 45.
5. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere debbono essere introdotti il più possibile lavorati e depositati negli spazi autorizzati.
6. E' vietato attivare sull'area messa a disposizione laboratori di sgrossamento dei materiali ed erigere baracche senza il permesso del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
7. Per esigenze di servizio il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può ordinare il trasferimento di materiale in altro spazio.
8. Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi, il terreno adiacente la costruzione deve essere, per quanto possibile, riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, attrezzi, ecc..
9. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, riconosciute esigenze tecniche particolari, può permettere l'esecuzione di lavori in deroga alle normali sospensioni di cui all'art. 65.
10. Alle imprese è vietato svolgere nei cimiteri azioni di accaparramento di lavori.

Art. 65

Sospensione dei lavori privati

1. Oltre che nei giorni festivi, ogni qualvolta si verifichi la necessità e in occasione del periodo della Commemorazione dei defunti, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali indica il periodo di tempo in cui è vietata l'introduzione, la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati.
2. Le Imprese, in tali periodi, debbono sospendere tutte le costruzioni non ultimate, salvo i particolari casi previsti al comma 9 del precedente articolo 64, e provvedere alla sistemazione dei materiali e degli attrezzi, strettamente all'interno delle aree loro concesse.

Art. 66

Vigilanza su lavori privati

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali vigila, per quanto di competenza, sulla realizzazione dei lavori privati all'interno dei Cimiteri Comunali; esso può impartire opportune disposizioni, avanzare rilievi o contestazioni alle imprese per eventuali comportamenti difformi da quanto stabilito dalle autorizzazioni rilasciate, dal presente Regolamento, dal Regolamento di Polizia Mortuaria, dal T.U.L.L.SS. e da altre norme e disposizioni in materia, tra cui le indicazioni ed i criteri stabiliti dalla Commissione Tecnico-Artistica Cimiteriale.
2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali accerta altresì a lavori ultimati la regolarità degli interventi effettuati e nel caso di risultanze positive provvede alla restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 63 comma
3. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali vigila infine sul comportamento del personale delle Ditte ammesse all'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri per il quale valgono, in quanto compatibili, gli obblighi e i divieti per il personale addetto ai Servizi Cimiteriali, di cui all'art. 73.

Art. 67

Funzioni delle imprese di pompe funebri

1. Solo le imprese di pompe funebri in possesso dell'autorizzazione comunale allo svolgimento del trasporto funebre, i cui requisiti sono espressi all'art.15, possono svolgere presso gli Uffici del Comune, incarichi delegati dalle famiglie in lutto, nonché le incombenze riguardanti la salma e precisamente prelevare la salma, ricomporla, adagiarla nella cassa funebre , identificarla, sigillarla nella bara, trasportarla e consegnarla a destinazione con i mezzi necessari, redigendo la documentazione di responsabilità prevista e le forniture connesse ad effettuare il trasporto di salme a pagamento. Le imprese munite invece della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso, generi non alimentari per la vendita di casse funebri ed articoli funebri e le imprese munite della sola autorizzazione di agenzia di affari per il disbrigo di pratiche conseguenti al decesso di persona potranno svolgere rispettivamente la sola vendita di casse funebri al dettaglio ed al solo svolgimento delle relative pratiche amministrative, adempiendo agli obblighi previsti dalle proprie autorizzazioni. Anche se in possesso di entrambe le autorizzazioni le imprese che non posseggono l'autorizzazione allo svolgimento del trasporto funebre non potranno adempiere a tale mansione.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono esporre nei propri locali garantendone la massima visibilità e mostrare a richiesta il tariffario delle prestazioni che elenchi con chiarezza i costi delle medesime, avendo cura di indicare le unità di beni e servizi offerte nell'ambito delle varie tipologie di prestazione, al fine di tutelare le famiglie in lutto.
3. Annualmente le imprese di cui al comma 1 trasmetteranno detti tariffari e loro aggiornamenti, completamente formulati, all'Ente comunale, il quale, su richiesta dei cittadini, potrà portarne a conoscenza i contenuti dei medesimi.
4. ~~E' data facoltà alle imprese di identificare tipologie di interventi funebri~~
standardizzati a costi definiti le quali, anche in attuazione di quanto previsto

dall'art. 5, comma 4, L.R. n° 19/04, potranno essere portate dal Comune a conoscenza dei cittadini interessati.

Art. 68

Imprese di pompe funebri: divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di far sostare il proprio personale negli uffici e nei locali del Comune e dei Servizi Cimiteriali oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni commerciali e/ di servizio;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto, per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato; di svolgere i funerali secondo modalità difformi rispetto alla richiesta ed ottenuta prenotazione degli stessi;
- d) di svolgere i funerali secondo orari difformi rispetto alla richiesta ed ottenuta prenotazione degli stessi;
- e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività
- f) di gestire servizi mortuari presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
- g) di omettere l'indicazione di prestazioni rese dall'elenco delle tariffe affisso al pubblico nei propri locali.

2. Con riferimento ai divieti di intermediazione e procacciamento dell'attività funebre e alla sospensione e revoca dell'esercizio della medesima attività, si richiamano i commi 5 e 6 dell'art. 13 della L.R. n° 19/04. La sospensione potrà essere comminata per un periodo non superiore a trenta giorni. Il Comune vigila sulla ~~correttezza dell'esercizio dell'attività funebre ed irroga le eventuali sanzioni~~ amministrative secondo quanto indicato al successivo art. 71.

Titolo VII: Disposizioni varie, transitorie e finali

Art. 69

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. La Giunta Comunale si riserva di destinare nel Cimitero Urbano una o più cappelle comunali per la tumulazione gratuita di salme, resti o ceneri di cittadini "illustri" o "benemeriti".
2. Il Sindaco, di volta in volta, sentita la Giunta Comunale, assegna al defunto il diritto di sepoltura con le modalità di cui al comma precedente.
3. Il collocamento all'interno di dette cappelle di qualunque oggetto ornamentale, anche floreale, è subordinato all'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Art. 70

Responsabilità all'interno dei Cimiteri

1. Il Comune ovvero il Concessionario dei Servizi Cimiteriali cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per danni cagionati nei Cimiteri da persone estranee al servizio o per l'impiego improprio di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 71

Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche al Regolamento di Polizia Mortuaria, sono punite con il pagamento - ai sensi dell'art 7 bis del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche e integrazioni e della Legge n. 689 del 24/11/1981, - di una sanzione amministrativa pecuniaria:
 - a) da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 200,00 per ciascuna violazione di cui agli art. 63 - 64 - 65 - 66 - 97 - 68, comma 1;
 - b) da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 300,00 per ciascuna violazione di cui agli art. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22;
 - c) da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 800,00 per ciascuna violazione delle norme di cui all'art. 68, comma 2.
 - d) da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 45,00 per tutte le restanti violazioni delle norme del Regolamento non previste dai punti a) e b) e c).
2. Per le infrazioni commesse dalle imprese, di cui all'art. 63, iscritte ad una C.C.I.A.A., oltre alla comminazione delle sanzioni previste ai precedenti commi, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può sospendere l'impresa dall'esercizio della propria attività all'interno dei Cimiteri comunali per un periodo minimo di 10 giorni fino ad un massimo di tre mesi. Nel caso in cui il Responsabile dei Servizi Cimiteriali ravvisi una particolare gravità nelle inadempienze propone la sospensione dell'attività oltre il limite massimo di cui sopra con atto che verrà adottato dal Dirigente sovraordinato.
3. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione

immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

4. La sanzione pecuniaria sarà applicata secondo le procedure previste dagli artt. 17 e 18 della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 72

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, traslazione, ecc. o una concessione a cui è interessata una pluralità di persone, deve dichiarare di agire in nome e per conto di tutti gli altri soggetti interessati.
2. In caso di eventuale contestazione l'Amministrazione rimane estranea all'azione che ne consegue.
3. L'Amministrazione si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza dell'Autorità Giudiziaria competente passata in giudicato.

Art. 73

Obblighi e divieti per il personale addetto ai Servizi Cimiteriali

1. Il personale addetto ai Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
2. Fatte salve le disposizioni generali sul comportamento dei dipendenti pubblici o di ditte esercenti un servizio pubblico, più precisamente il personale è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
il personale che ha in dotazione la divisa è obbligato ad indossarla;
 - c) ad esporre il cartellino personale di identificazione;

- d) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire attività di qualsiasi tipo connesse con le funzioni cimiteriali per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca mancanza più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento assume rilievo disciplinare.
5. Il personale dei Cimiteri è obbligatoriamente sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 74

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento riguardanti le sepolture si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Oltre il periodo di moratoria stabilito dal precedente Regolamento, conclusosi nel termine del 27/5/2001, non è possibile riconoscere titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme Regolamentari precedentemente in vigore.

Art. 75

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso

Art. 76

Aggiornamento dell'archivio dei titolari di concessione cimiteriale

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Dirigente provvede ad aggiornare l'archivio dei titolari di concessione cimiteriale.

Art. 77

Pubblicità del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento, nonché il Piano regolatore Generale dei Cimiteri, le tariffe ed i diritti in vigore sono tenuti a disposizione di chiunque possa aver interesse alla loro consultazione presso gli uffici comunali, dei Servizi Cimiteriali e dell'U.R.P..
2. In tutti i Cimiteri sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico le informazioni essenziali tratte dal presente Regolamento e le eventuali Ordinanze sindacali o provvedimenti dirigenziali in esecuzione dello stesso.

Art. 78

Abrogazione per effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, deliberato con atti del Podestà in data 5 aprile e 20 agosto 1927 nn. 204 e 459, approvato con decisioni della Giunta Provinciale Amministrativa con atti in data 06 agosto e 17 settembre

1927 nn. 3767 e 9894 e successive modifiche ed integrazioni, è da intendersi completamente abrogato dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. E' pure abrogato il Regolamento Comunale dei Servizi Funebri e Cimiteriali adottato con D.C.C. n° 75 del 18/04/2000.

Art. 79

Disposizioni transitorie e finali

1. In caso di affidamento in concessione dei Servizi Cimiteriali si intendono attribuite al Concessionario le funzioni di carattere gestionale assegnate a dipendenti e Dirigenti comunali indicate nei precedenti articoli 23, 31, 49, 51, 53, 54, 73, 76. In tal caso sono fatte salve sia la potestà regolatrice del Comune che le prerogative di programmazione e controllo assegnate agli Organi del medesimo.
2. Il contratto di concessione regolerà ogni aspetto della concessione medesima ivi compresi quelli che riguardano gli aspetti patrimoniali, i rapporti con l'utenza ed il controllo di qualità del servizio erogato.

Art. 80

Dispersione delle ceneri

1. La cremazione dei defunti e dei loro resti, il loro affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti sono regolamentate dalle leggi 130/2001 e dalla legge della regione Campania n.20 del 2006.

Parere allegato alla delibera di C.C. n. 26 del 28/06/2011

Parere Tecnico

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Li 21.06.2011

Il Funzionario
(Giovanni Pedata)

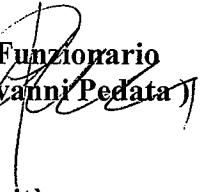


Parere di regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere non dovuto art. 49 D.Lgs 267/2000.

li 21.06.11

Il Funzionario
(Giovanni Pedata)



Parere di conformità

Richiesto, il Segretario Generale in ordine al presente atto, così si esprime:
favorevole, salvo eventuali osservazioni avanzate dalla Regione Campania, su cui il C.C. dovrà adottare nuova delibera.

Li 22.06.11

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Patrizia Magnoni)



Punto n. 4 o.d.g.

“Approvazione regolamento cimiteriale”

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Castiglione.

ASSESSORE CASTIGLIONE: Mi ritrovo a fare l'Assessore anche al cimitero nelle deleghe che il Sindaco ha deciso di affidarmi. Ho già trovato pronto un nuovo regolamento per il funzionamento del cimitero e sicuramente, dando uno sguardo, è stato elaborato e condiviso dall'intera Commissione, che lo presenta al Consiglio Comunale. Era un atto dovuto da fare, in quanto è un atto che è previsto ai sensi della legge regionale del 2001, quindi il nostro regolamento del cimitero era talmente vecchio che si è resa necessaria questa nuova stesura, questo rinnovo relativamente a una legge che lo condivide. Quello che ho appurato, insieme al Presidente della Commissione, che già in varie fasi questo regolamento era pronto per andare in Consiglio Comunale; in considerazione del fatto che per ogni modifica che si fa per i regolamenti cimiteriali, come per gli altri regolamenti importanti, c'è bisogno anche del parere della Consulta. La Commissione ha più volte finito il lavoro, però in più occasioni ha dovuto, poi, intraprendere delle nuove osservazioni fatte dalla Consulta regionale, le quali sono state tutte integralmente riportate in questa ultima stesura che viene in approvazione. La delibera che si presenta, però, questa volta, anche se in tempi utili è stata inviata alla Consulta della Regione, dovrà essere comunque riapprovata in seconda lettura, in quanto fino ad ora non sono pervenute agli atti del nostro Ente ulteriori osservazioni da parte della Consulta regionale. Quindi questa sera voi, in qualità di Consiglieri Comunali, approverete il nuovo regolamento del cimitero, che andrà sicuramente in seconda lettura, preso atto che la Regione possa presentare nuove osservazioni o meno. Mi sono assicurato con il Presidente della Commissione che tutto quanto è stato fatto è stato comunque una corrispondenza tra la Consulta regionale e la Commissione, lavorano da un anno, hanno fatto un ottimo lavoro, quindi sicuramente è un regolamento che il Consiglio Comunale può approvare, credo senza nessuna modifica. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al Sindaco.

SINDACO: Un piccolissimo intervento non per entrare nel merito del regolamento, soltanto per dire che sono cose molto poco visibili, quando un'Amministrazione si preoccupa di mettere mano ai regolamenti, perché magari c'è stato un lasso di tempo piuttosto lungo nei quali i regolamenti non venivano modificati, erano obsoleti, non

erano più rispondenti a quelle che erano le esigenze dei cittadini, sia in termini di qualità di servizio, sia anche in termini economici. Voglio soltanto ricordare che questo non è il primo regolamento che abbiamo modificato, abbiamo riassetato il regolamento edilizio, abbiamo riassetato diverse cose, questo regolamento l'abbiamo rifatto, stiamo mettendo mano anche al riassetto del regolamento o alla modifica del regolamento e dello Statuto del Consiglio Comunale, che è fermo da prima del 2000, essendo modificata la legge. In buona sostanza l'atto dell'Amministrazione non si verifica e non si espleta soltanto in quello che si vede, vedi strade, opere pubbliche, ma anche in questo, di rimodernare la macchina comunale per renderla più efficiente e questo, se permettete, è un piccolo fiore all'occhiello di questa Amministrazione.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Giaccio.

CONSIGLIERE GIACCIO: Si deve fare una piccola modifica di carattere tecnico, più che altro, articolo 22: "*A.S.L. Napoli 3*" si deve scrivere "*A.S.L. Napoli nord 2*", è una variazione tecnica.

SINDACO: Giovanni ha ragione, essendo un ex Vigile subito ha colto, ma in realtà è la vecchia edizione, perché si chiamava così fino a un anno e mezzo fa. Facciamo un piccolo chiarimento, se scriviamo adesso il nome dell'A.S.L. e l'A.S.L. viene modificata la modifica diventa automatica perché stiamo scrivendo quello che viene detto oggi; oggi dobbiamo modificare scrivendo A.S.L. Napoli 2 nord perché oggi è questa la dizione, quando abbiamo messo mano a questo regolamento la dizione era A.S.L. Napoli 3; se domani l'A.S.L. Napoli 2 nord diventerà A.S.L. Napoli 10 o 50 non dovremo fare nessuna modifica, perché sarà automatica. Quindi accolgo la proposta di modifica dell'articolo 22, quindi Segretario, per cortesia, intendiamo approvare questo regolamento con la modifica all'articolo 22, Vigilanza e Collo, al primo comma, primo rigo, si sostituisce la frase "*L'A.S.L. Napoli 3*" con la parola "*L'A.S.L. Napoli 2 nord.*"

PRESIDENTE: Prima di votare, procediamo all'appello.

Piemonte Francesco, Sindaco: presente;

Ceparano Carlo: assente;

Mariniello Immacolata: assente;

Di Lorenzo Francesco: presente;

Viscardo Domenico: presente;

Ferriero Leopoldo: assente;

Di Spirito Francesco: presente;
Pedata Ferdinando 1965: presente;
Di Donato Raffaele: presente;
Puca Raffaele: assente;
Petrone Gaetano: presente;
Grappa Raffaele: presente;
Esempio Francesco: assente;
Di Spirito Antimo: presente;
Morlando Francesco: assente;
Pedata Michele: presente;
Chiariello Santo: presente;
Angelino Massimiliano: presente;
Verrone Mario: presente;
Giaccio Giovanni: presente;
Marone Raffaele: presente;
Di Giuseppe Pasquale: presente;
Cappuccio Nello: presente;
Petito Santo: presente;
Mazzeo Francesco: assente;
Russo Domenico Antonio Antimo: assente;
Di Lorenzo Luigi: presente;
Flagiello Francesco: presente;
Guarino Francesco: presente;
Pedata Ferdinando 1958: assente;
Ferrara Antonio: presente;
Presenti: n. 22;
Assenti: n. 9;

La seduta è valida.

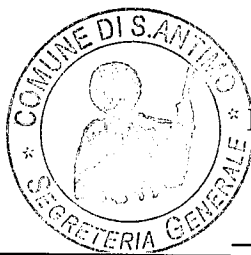
Si mette a votazione il quarto punto all'ordine del giorno, con le modifiche apportate dal Sindaco suggerite dal Consigliere Giaccio. Chi è favorevole? Il Consigliere Marone si astiene. Favorevoli n. 21.

Il punto è approvato a maggioranza.

DELIBERA C.C. N. 26 DEL 28.06.2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI LORENZO FRANCESCO



IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TERESA PETITO

TERESA PETITO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal 11 LUG 2011.....

Li, 11 LUG 2011.....



IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
(Angolino Antonio)

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

in data _____;

Li, _____

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE